



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA
AGRO-PASTORALE

PROGRAMMA DI SILUPPO RURALE 2007-2013

REG. (CE) N. 1698/2005

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE PER LA
MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI**

**AZIONE 4 – TUTELA DELLA AGROBIODIVERSITÀ
INTERVENTO 2 - RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO**

ANNUALITA' 2010

INDICE

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO RAZZE MINACCIAE DI ABBANDONO	2
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	4
4. DOTAZIONE FINANZIARIA.....	5
5. PERIODO D'IMPEGNO.....	5
6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ/ESCLUSIONE	5
6.1 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.....	5
6.2 SOGGETTI BENEFICIARI	5
6.3 ANIMALI AMMISSIBILI A PREMIO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AZIENDALE.....	6
7. CRITERI DI VALUTAZIONE.....	7
8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI.....	8
9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI.....	8
10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO.....	9
10.1 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	9
10.2 COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	10
10.3 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	10
10.4 PRESENTAZIONE DELLA COPIA CARTACEA DELLE DOMANDE	10
11. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO.....	11
12. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	12
13. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI.....	13
14. CONTROLLI	13
15. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI.....	13
16. ITER PROCEDURALE	13
17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
18. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI	14

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO

L'Intervento Razze minacciate di abbandono contribuisce alla difesa della biodiversità salvaguardando il patrimonio genetico regionale attraverso il recupero e la conservazione di razze in via di estinzione ed è motivato dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future.

Tuttavia il presente Intervento si pone l'obiettivo non solo di tutelare la biodiversità ma di favorire, lo sviluppo sostenibile di quelle aree rurali difficilmente fruibili dal punto di vista zootecnico e di recuperare caratteristiche genetiche utili che sono state perse per effetto della selezione della razza per i caratteri produttivi e morfologici.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che istituisce la nuova fase di programmazione 2007-2013 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i. recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento(CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio;

NB: Il Regolamento (CE) n. 796/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010. Esso continua tuttavia ad applicarsi alle domande presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano anteriormente al 1° gennaio 2010. Dopo tale data, i riferimenti al Regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono fatti al

Razze minacciate di abbandono

Regolamento (CE) N. 1122/2009 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II di tale Regolamento;

- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità. La modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- *NB: Tale Regolamento si applica alle domande presentate in riferimento ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2010. I riferimenti al Regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono fatti al Regolamento (CE) N. 1122/2009 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II di tale Regolamento;*
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, revisionato con Decisione della Commissione C(2009)9622 del 30 novembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Mi.PAAF 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze ei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/12 del 23 febbraio 2010 riguardante il regime di condizionalità "Disposizioni regionali per l'attuazione dell'articolo 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 25534/984 del 16 dicembre 2008 concernente "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Obbligo di iscrizione per i soggetti che intendo presentare domanda di aiuto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 781/DecA/26 del 28 marzo 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013";
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 5936/108 del 31 marzo 2008 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di gestione;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 872/DecA/28 del 10 aprile 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013 – Misura 214 Pagamenti Agroambientali

Razze minacciate di abbandono

(Azioni: 214/1 Agricoltura biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/ Tutela dell'agrobiodiversità – Intervento 2 razze minacciate di abbandono)”;

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 949/DecA/38 del 7 aprile 2010 recante “Disposizioni per l’attuazione del PSR 2007/2013. Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” (Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata, 214/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola);
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3076/DecA/96 del 09/12/2008, concernente “Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2013 – Misura 214 – Pagamenti agroambientali Azione 214.1 Agricoltura biologica, Azione 214.2 Difesa del suolo e Azione 214.4 Tutela dell'agrobiodiversità Intervento 2 Razze minacciate di abbandono. Attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/10 del 3 settembre 2008”;
- Circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009 recante “Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2010”;
- Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013.

Per quanto non specificato nelle presenti Disposizioni si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano:

- alle domande di aiuto/pagamento, per il periodo 2010 - 2015
- alle domande di pagamento per la conferma degli impegni in corso, sottoscritti nel 2008 per il periodo 2008 – 2013.

Con le modifiche apportate al Programma di Sviluppo Rurale a luglio 2009, approvate con Decisione della Commissione n. C(2009)9622 del 30 novembre 2009, sono state introdotte, nell'Azione 4 Intervento 2 “Razze minacciate di abbandono”, due nuove razze locali minacciate di abbandono: la razza ovina Pecora Nera di Arbus e la razza caprina Sarda Primitiva.

Le domande di pagamento per impegni in corso possono essere presentate esclusivamente con finalità di aggiornamento annuale confermando gli interventi richiesti a premio nella domanda di aiuto/pagamento presentata nell'annualità 2008. Nel caso in cui si intenda aderire ad altri interventi si dovrà presentare una nuova domanda di aiuto/pagamento.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il fabbisogno finanziario è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata, all'Azione 4 – Intervento 2 “Razze minacciate di abbandono”, dal Programma di Sviluppo Rurale pari a euro 7.000.000,00, alla quale dovrà essere sottratto il fabbisogno finanziario per il pagamento delle domande presentate nelle annualità 2008 e 2009.

La dotazione finanziaria necessaria per il pagamento delle domande ammesse è garantito per il 56% da finanziamento pubblico nazionale e per il 44% da finanziamento pubblico comunitario (FEASR).

5. PERIODO D'IMPEGNO

Il periodo di impegno del beneficiario dell'Azione è di 5 anni e decorre dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della domanda, nello specifico:

- dal 10 giugno 2010 al 09 giugno 2015 per le domande di aiuto/pagamento;
- dal 16 maggio 2008 al 15 maggio 2013 per le domande di pagamento per la conferma degli impegni in corso.

Durante i 5 anni d'impegno il produttore deve rispettare gli impegni di cui al successivo paragrafo 9. ***“Impegni dei beneficiari”***.

6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ/ESCLUSIONE

6.1 Localizzazione dell'intervento

L'Intervento viene attuato su tutto il territorio della Regione Sardegna.

6.2 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli singoli e associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, che siano in possesso per tutto il periodo d'impegno dei seguenti requisiti:

1. siano iscritti nell'elenco delle Imprese agricole della C.C.I.A.A.;
2. siano proprietari o detentori degli animali richiesti e ammessi a premio iscritti nella sezione adulti del Libro Genealogico e/o dei Registri Anagrafici appartenenti alle seguenti razze:
 - a. Razze bovine: Sarda, Sardo-Bruna e Sardo-Modicana;
 - b. Razza caprina: Sarda e Sarda primitiva;
 - c. Razza equina: Cavallino della Giara e Cavallo del Sarcidano;
 - d. Razza asinina: Asino Sardo e Asino dell'Asinara;

Razze minacciate di abbandono

- e. Razza suina: Suino Sardo;
- f. Razza ovina: Pecora Nera di Arbus.

6.3 Animali ammissibili a premio e requisiti di ammissibilità aziendale

L'Intervento Razze minacciate di abbandono prevede un premio quinquennale, con erogazione a cadenza annuale, che viene concesso per l'allevamento di animali maschi e femmine appartenenti alle seguenti razze:

- Razze bovine Sarda, Sardo-Bruna e Sardo-Modicana, animali iscritti ai relativi Registri anagrafici di razza, tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA);
- Razza caprina Sarda e Sarda primitiva, animali iscritti ai relativi Libri Genealogici di razza tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA);
- Razza equina Cavallino della Giara e Cavallo del Sarcidano, animali iscritti ai relativi Registri anagrafici di razza, tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA);
- Razze asinine Asino Sardo e Asino dell'Asinara, animali iscritti ai relativi Registri anagrafici di razza, tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA);
- Razza suina Suino Sardo, animali iscritti al Registro anagrafico di razza tenuto dall'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS);
- Razze ovine Pecora Nera di Arbus, animali iscritti ai relativi Libri Genealogici di razza tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA).

Il numero di UBA richieste e ammesse a premio devono essere iscritte entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento e per tutto il periodo d'impegno nella sezione adulti dei rispettivi Libri Genealogici e/o Registri Anagrafici di razza.

Il numero degli animali maschi e femmine richiesti ed ammessi a premio per ogni beneficiario deve essere uguale o superiore a 1 UBA calcolato sulla base dell'indice di conversione riportato nella seguente tabella:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Equini di oltre 6 mesi	1,0
Caprini e ovini di età superiore a 10 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5

Razze minacciate di abbandono

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Suini di età superiore a 6 mesi	0,3

Gli imprenditori agricoli che aderiscono all'Intervento Razze minacciate di abbandono non possono beneficiare, per tutto il periodo d'impegno, dei pagamenti previsti dall'Azione 1 "Agricoltura biologica" e dei pagamenti previsti dall'art. 3 comma 1 del D.M. MiPAAF "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009" del 29/07/2009, con riguardo alle medesime UBA richieste e ammesse a premio.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno finanziate le domande che risultano ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria predisposta sulla base dei criteri e pesi di seguito riportati, che sono determinati in modo da favorire la realizzazione della strategia definita dal PSR per il presente Intervento:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	SPECIE	RAZZA	PESO
Razze iscritte nei relativi Libri Genealogici e/o Registri Anagrafici richieste e ammissibili a premio	Suina	Suino Sardo	6
	Asinina	Asino dell'Asinara	5
		Asino Sardo	4
	Equina	Cavallino della Giara	4
		Cavallo del Sarcidano	4
	Bovina	Bovino Sardo-Modicana	2
		Bovino Sardo	1
		Bovino Sardo-Bruna	1
		Capra Sarda	1
	Caprina	Capra Sarda primitiva	3
	Ovina	Pecora Nera di Arbus	4

Qualora nell'azienda ammissibile a beneficio siano presenti più razze richieste e ammissibili a premio il punteggio sarà pari alla media aritmetica dei pesi attribuiti alle singole razze richieste e ammissibili a premio.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo più giovane di età, nel caso di imprenditori agricoli associati l'età anagrafica da considerare è quella del rappresentante legale.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza alla minore anzianità di apertura della Partita Iva.

La graduatoria regionale dei soggetti beneficiari, selezionati mediante i succitati criteri di valutazione, sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio è quinquennale con erogazione a cadenza annuale. L'erogazione dell'aiuto è subordinato alla presentazione da parte dell'interessato della domanda di aiuto/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima.

L'importo dell'aiuto per le razze minacciate di abbandono è calcolato per UBA/anno secondo le modalità previste nella seguente tabella:

DESCRIZIONE DELLA RAZZA	PREMIO (€/UBA/anno)
Razze bovine Sarda e Sardo-Modicana	200
Razze bovina Sardo-Bruna	160
Razza caprina Sarda e Sarda Primitiva	200
Razze equine Cavallino della Giara e Cavallo del Sarcidano	200
Razze asinine Asino Sardo e Asino dell'Asinara	200
Razza suina Suino Sardo	200
Razza ovina Pecora Nera di Arbus	200
Importo massimo per azienda	4.000

9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Il richiedente ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, per tutto il periodo d'impegno, è obbligato a rispettare i seguenti impegni:

1. mantenere per i cinque anni d'impegno il numero di UBA richieste e ammesse a premio il primo anno d'impegno (fermo restando quanto disposto ai successivi paragrafi 13 e 14), con la possibilità di incremento durante i cinque anni d'impegno del numero dei capi richiesti a premio di cui ai successivi punti **a)**, **b)** e **c)**:
 - a.** per il Suino Sardo è concesso un incremento fino al 20% del numero di capi richiesti e ammessi a premio nel primo anno;
 - b.** per l'Asino Sardo e l'Asino dell'Asinara, è concesso un incremento fino al 50% del numero di capi richiesti e ammessi a premio nel primo anno;

Razze minacciate di abbandono

- c.** per il Cavallo del Sarcidano, la Pecora Nera di Arbus e la Capra Sarda Primitiva è concesso un incremento fino al 100% del numero di capi richiesti e ammessi a premio nel primo anno.
2. impegno a mantenere iscritti lo stesso numero di UBA di cui al precedente punto 1 ai relativi Registri Anagrafici e/o Libri Genealogici;
 3. impegno a rispettare, nell'insieme dell'azienda, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 secondo le modalità applicative stabilite a livello regionale dalla Delibera della Giunta Regionale n. 8/12 del 23 febbraio 2010. Il periodo d'impegno della condizionalità segue quelli specifici di misura;
 4. impegno a rispettare, nell'insieme dell'azienda, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari ed altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale.

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 del Reg. (CE) n. 73/2009 e degli allegati II e III, e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agroambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti. Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

Gli animali richiesti a premio devono essere identificati singolarmente secondo la normativa vigente relativa all'identificazione degli animali per ogni specie, i dati identificativi di ogni capo devono essere attestati dall'Associazione Provinciale Allevatori (APA) competente, utilizzando l'apposito Allegato C.

L'allegato C deve essere presentato in allegato alla copia cartacea della domanda di aiuto/pagamento ed annualmente in allegato alla domanda di pagamento.

I singoli capi possono essere sostituiti unicamente al momento della presentazione della domanda di pagamento per gli anni successivi al primo. Il periodo di detenzione obbligatoria in azienda per gli animali richiesti a premio è fissato in 12 mesi.

Il massimale per azienda anche nel caso di incremento del numero dei capi a premio, stabilito nei punti **a.**, **b.** e **c.**, è pari a € 4.000.

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO

10.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuata prima della compilazione della domanda presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA mandatario procederà all'iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e ad altre eventuali disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale, devono essere prodotti, da parte dell'agricoltore interessato al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

10.2 Compilazione e presentazione delle domande

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA. La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal beneficiario e trasmessa sul portale SIAN in via telematica. La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN ("rilascio" della domanda sul portale SIAN). Per la compilazione della domanda devono essere seguite le istruzioni riportate nell'Allegato B.

10.3 Termine di presentazione delle domande

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione on-line delle domande sul portale SIAN ("rilascio" sul portale SIAN) a partire dalla data che verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Per l'annualità 2010, il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande è il **09 giugno 2010** (Circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009).

10.4 Presentazione della copia cartacea delle domande

Entro il **30 giugno 2010** l'agricoltore o il CAA in sua vece deve inoltre presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- b. Copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda dell'imprenditore agricolo singolo o del Rappresentante Legale nel caso delle società;

Razze minacciate di abbandono

- c. Allegato C debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'Associazione Provinciale Allevatori (APA) competente, uno per ogni razza per la quale il beneficiario intende richiedere il premio;
- d. Nota di trasmissione del CAA contenente l'elenco delle domande presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricolo singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), CUAA e numero di domanda. (Solo per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti di cui ai punti **a**, **b** e **c** relativi a più domande).

La documentazione di cui ai punti **a**, **b**, e **c** può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio riportando sulla busta la dicitura "Domanda 2010 per la Misura 214 – Azione 4 Int.2 "Razze minacciate di abbandono". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio a cui consegnare o spedire la copia cartacea della domanda e la documentazione da allegare, deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale.

L'elenco dei comuni di competenza di ciascun Servizio Territoriale dell'ARGEA, con l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, è consultabile sul sito della Regione Sardegna nella sezione Speciali – Programma di Sviluppo Rurale.

11. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO

La domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009. In caso di revoca parziale devono essere assicurati i requisiti minimi di accesso alla presente azione.

Tuttavia, se l'autorità competente per i controlli ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

11.1 Revoca Parziale

La compilazione e la presentazione delle domande di revoca parziale è effettuata, per il tramite dei CAA, on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di revoca parziale coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di revoca parziale ("rilascio" della domanda di revoca parziale sul portale SIAN).

Razze minacciate di abbandono

Copia cartacea della domanda di revoca parziale trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente e completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) con una delle seguenti modalità:

- a) consegnata a mano presso il Servizio Territoriale ARGEA Sardegna competente per territorio;
- b) inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Revoca parziale della domanda di aiuto per la Misura 214 – Azione 4 Int. 2 "Razze minacciate di abbandono". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La revoca parziale della domanda comporta il recupero anch'esso parziale delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

11.2 Revoca Totale

La revoca totale della domanda di aiuto deve essere comunicata per iscritto all'ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio. La domanda di revoca deve essere presentata a mano o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio. Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Revoca totale della domanda di aiuto per la Misura 214 – Azione 4 Int. 2 "Razze minacciate di abbandono".

La revoca totale della domanda di aiuto, comporta il recupero totale delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

12. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale notifica deve essere allegata la documentazione giustificativa.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale – per la domanda per la Misura 214 – Azione 4 Int. 2 "Razze minacciate di abbandono". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

13. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i, se nel corso del periodo dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se il soggetto che acquisisce l'azienda, non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto maggiorato degli interessi legali.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere notificato per iscritto dal cedente ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di trasferimento impegno - Misura 214 - Azione 4 Int. 2 "Razze minacciate di abbandono". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

14. CONTROLLI

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (CE) n. 1975/2006 e s.m.i..

15. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni, a carico di beneficiari dei contributi pubblici previsti dalla presente Azione, si fa riferimento al Decreto Assessoriale n. 3076/DecA/96 del 09/12/2008 e s.m.i. ed alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

16. ITER PROCEDURALE

L'ARGEA Sardegna sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione e sulla base delle direttive da questa impartite, anche attraverso le competenti Direzioni di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà le attività di presa in carico, selezione, controllo amministrativo e istruttoria delle domande presentate e di ricezione delle copia cartacea delle stesse e di tutti gli altri documenti previsti.

17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 – "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

Razze minacciate di abbandono

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti Disposizioni, devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dal premio. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. I diversi soggetti che a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it.

18. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI

- **Allegato A:** Azione 4 Intervento 2 - Matrice codici prodotti/interventi;
- **Allegato B:** Azione 4 Intervento 2 - Istruzioni regionali compilazione domande - Annualità 2010;
- **Allegato C:** Azione 4 Intervento 2 – Attestato iscrizione APA (Attestato d'iscrizione ai Registri Anagrafici e/o Libri Genealogici rilasciato dall'Associazione Provinciale Allevatori (APA) per ogni razza per la quale il beneficiario richiede il premio).